

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“carni macinate”: le carni ridotte in frammenti o macinate in un tritacarne a vite senza fine che rientrano in uno dei codici NC di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1760/2000 e che contengono meno dell'1 % di sale;

b) “rifilature”: pezzetti di carne di piccole dimensioni riconosciuti idonei al consumo umano, risultanti esclusivamente da un'operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

c) “carni sezionate”: le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest'ultimo. Da questa definizione sono escluse le carni macinate e le rifilature;

d) “carni sezionate confezionate”: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale o ad un esercizio avente come attività esclusiva il commercio al dettaglio, costituita da una porzione di carne sezionata e dall'imballaggio in cui essa è stata confezionata prima di essere posta in vendita, avvolta completamente o parzialmente in tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o modificato;

e) “carni sezionate non confezionate”: le carni sezionate esposte per la vendita in forma non confezionata in un punto di vendita al consumatore finale, nonché i tagli di carne esposti per la vendita in forma non confezionata in un punto di vendita al consumatore finale, destinati ad essere tagliati su richiesta del consumatore finale;

f) “partita”: l'insieme delle carni con o senza osso, ad esempio carcasse o quarti o tagli di carni senza osso, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche;

g) “commercio al dettaglio”: la manipolazione e/o la trasformazione delle carni nonché il loro deposito nei punti di vendita o di consegna al consumatore finale, comprese le rosticcerie, le mense aziendali o di collettività, i ristoranti e altri prestatori di servizi di ristorazione analoghi, i negozi, le piattaforme di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

h) “consumatore finale”: il consumatore finale di carni sezionate che non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa del settore alimentare.

1760

**Articolo 2**

«animale»: un bovino quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE (2),

«azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato,

«autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

**Articolo 12**

Ai fini del presente titolo si intende per:

«carni bovine»: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91,

«etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita,

«organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.

| <b>Definizione</b>                         | <b>Descrizione</b>  | <b>Riferimento</b>                        |
|--|---|---|
| <b>Animale</b>                             | un bovino quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE (2)   | art. 2<br>Reg.(CE)<br>1760/2000           |
| <b>Azienda</b>                             | qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro   | art. 2<br>Reg.(CE)<br>1760/2000           |
| <b>Detentore</b>                           | qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato  | art. 2<br>Reg.(CE)<br>1760/2000           |
| <b>Autorità Competente</b>                 | l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.  | art. 2<br>Reg.(CE)<br>1760/2000           |
| <b>Carni Bovine</b>                        | tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91  | art. 12<br>Reg.(CE)<br>1760/2000          |
| <b>Etichettatura</b>                       | l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita   | art. 12<br>Reg.(CE)<br>1760/2000          |
| <b>Organizzazione</b>                      | un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine   | art. 12<br>Reg.(CE)<br>1760/2000          |
| <b>Carni Macinate</b>                      | le carni ridotte in frammenti o macinate in un tritacarne a vite senza fine che rientrano in uno dei codici NC di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1760/2000 e che contengono meno dell'1 % di sale   | art. 1 bis I a)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Rifilature</b>                          | pezzetti di carne di piccole dimensioni riconosciuti idonei al consumo umano, risultanti esclusivamente da un'operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni   | art. 1 bis I b)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Carni Sezionate</b>                     | le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest'ultimo. Da questa definizione sono escluse le carni macinate e le rifilature   | art. 1 bis I c)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Carni Sezionate Preconfezionate</b>     | l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale o ad un esercizio avente come attività esclusiva il commercio al dettaglio, costituita da una porzione di carne sezionata e dall'imballaggio in cui essa è stata confezionata prima di essere posta in vendita, avvolta completamente o parzialmente in tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o modificato | art. 1 bis I d)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Carni Sezionate non Preconfezionate</b> | le carni sezionate esposte per la vendita in forma non preconfezionata in un punto di vendita al consumatore finale, nonché i tagli di carne esposti per la vendita in forma non preconfezionata in un punto di vendita al consumatore finale, destinati ad essere tagliati su richiesta del consumatore finale   | art. 1 bis I e)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Partita</b>                             | l'insieme delle carni con o senza osso, ad esempio carcasse o quarti o tagli di carni senza osso, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche  | art. 1 bis I f)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Commercio al Dettaglio</b>              | la manipolazione e/o la trasformazione delle carni nonché il loro deposito nei punti di vendita o di consegna al consumatore finale, comprese le rosticcerie, le mense aziendali o di collettività, i ristoranti e altri prestatori di servizi di ristorazione analoghi, i negozi, le piattaforme di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso   | art. 1 bis I g)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |
| <b>Consumatore Finale</b>                  | il consumatore finale di carni sezionate che non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa del settore alimentare  | art. 1 bis I h)<br>Reg.(CE)<br>1825/2000* |

\* così modificato dal Reg.(CE) 275/2007